



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 403458 / 0422 402432 - Fax 0422 321570 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent-tv.it>

Prot. 2842/C15

Registro contratti N. 15/2014

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA'
E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI**

TRA

l'Istituto Comprensivo N° 3 "Felissent" – Treviso C.F. 94136060269, rappresentato dal dirigente scolastico Mario Dalle Carbonare, domiciliato per la carica presso l'Istituto Comprensivo N. 3 "Felissent" con sede a Treviso via San Zeno, 41

E

la sig.ra Lorenzoni Antonella nata a Spresiano l' – C.F.LRNNN – residente a Treviso
/ Il di seguito indicato come collaboratore,

PREMESSO

- Che l'art. 40 del D. l. n. 44 del 01.02.201, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", prevede la possibilità e le modalità per l'I. C. n. 3 Felissent di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per attività ed insegnamenti;
- che l'Istituto scolastico ha predisposto il seguente progetto "Rete della Città di Treviso per la Storia";
- che, a seguito del procedimento svolto, la Sig. ra Lorenzoni Antonella possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell' I. C. n. 3 – Felissent – Treviso;
- e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 2013;
- che il progetto in parola è stato regolarmente finanziato;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;

VISTE le disposizioni in tema di collaborazioni esterne (in particolare la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del dipartimento della Funzione Pubblica);

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi deliberato dal consiglio di istituto nella seduta del 14/09/2012 relativo alla delega al dirigente scolastico di specifiche attività negoziali

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Art.1 – Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del C. C. un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art.2 – La sig.ra Lorenzoni Antonella si impegna a svolgere attività di : progettazione e formazione in relazione al progetto "Rete della Città di Treviso per la Storia".

Art.3 – Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, secondo l' orario predisposto dall'istituto per la realizzazione del progetto.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, utilizzerà le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto comprensivo n. 3 Felissent- Treviso- e deve garantire la propria presenza ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare le realizzazione dell'attività.

Art. 4 – L'incarico avrà inizio il giorno 3 aprile 2014 e terminerà il 31 luglio 2014.

Art. 5 – Le parti convengono la liquidazione di un compenso forfettario di €. **700,00 (settecento/00)** al lordo delle ritenute di legge per l'espletamento della collaborazione .

La liquidazione di quanto spettante, sarà erogato entro 30 giorni successivi alla conclusione delle verifiche conseguenti all'attività , previa trasmissione di parcella/fattura e sarà subordinato alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

L' Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell' Istituto con mezzi idonei.

Art. 6 – L'Istituto si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, solo al fine di evitare pregiudizio all'istituto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 7 – Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 8 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 9 Ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura in quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A; incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre i soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte.

Art. 10 Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell'istituto .

Letto, confermato e sottoscritto
Treviso, 3 aprile 2014

Il prestatore d'opera
Antonella Lorenzoni

Antonella Lorenzoni



Il dirigente scolastico
(Mario Dalle Carbonare)

Mario Dalle Carbonare